

Dicembre 2014



NUOVE SANZIONI UE CONTRO CRIMEA E SEBASTOPOLI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data odierna, 19 dicembre 2014, ed entra in vigore domani, 20 dicembre, il **Regolamento (UE) n. 1351/2014** del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 692/2014. Come noto, in risposta all'annessione illegale di **Crimea e Sebastopoli** da parte della Russia, l'UE, già a partire dal mese di giugno 2014, aveva imposto restrizioni sulle merci originarie di quei territori e sulla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi all'importazione di tali merci, nonché restrizioni degli scambi e degli investimenti relativi a progetti infrastrutturali in certi settori.

In considerazione del protrarsi dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno adottare un divieto applicabile a tutti gli investimenti esteri in Crimea o a Sebastopoli, che si estende ai servizi direttamente collegati al divieto di investimenti, nonché a servizi connessi alle attività turistiche, compreso il turismo marittimo, e nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie in Crimea e a Sebastopoli. Con il nuovo regolamento, è stato altresì ampliato significativamente il perimetro delle restrizioni allo scambio di determinati beni e tecnologie adatti all'uso in Crimea o a Sebastopoli nei settori chiave dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. Tutti i beni e le tecnologie soggette a restrizioni sono elencati nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 1351/2014, che sostituisce l'Allegato II al Regolamento (UE) n. 692/2014.

I nuovi divieti di investimento e le restrizioni al commercio di beni e tecnologie per l'uso in alcuni settori in Crimea o a Sebastopoli si applicano alle entità che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Crimea o a Sebastopoli, alle società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli, nonché alle succursali e altre entità operanti in Crimea o a Sebastopoli. Non si applicano, invece, allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea e di Sebastopoli, qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati ad essere usati in Crimea o a Sebastopoli, o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate stabilite o ubicate in Crimea o a Sebastopoli. Si segnala che, al fine di ridurre al minimo l'effetto delle nuove misure restrittive UE sugli operatori economici e sulla popolazione civile, sono previsti deroghe e periodi transitori.

Preme rilevare che, in occasione delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi a Bruxelles nei giorni scorsi, **non è stato modificato in alcun modo l'impianto delle misure restrittive imposte dall'UE nei confronti della Russia, di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modificazioni e integrazioni, che resta quindi integralmente in vigore.**



Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani

mzinzani@studiopadovan.com

Studio Legale Padovan

Foro Buonaparte 54

20121 Milano

Tel.: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

Seguici su

